

**Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 38**

**Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4.1.2014, recante "Modifica alle leggi regionali 8.2.2005, n. 6, art. 202, 3.3.2005, n. 23, art. 21 e 9.11.2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici"**

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 26 - 11 - 2014, n. 47)

Art. 1

**(Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4.1.2014)**

1. La legge regionale 4 gennaio 2014, n. 6 recante "Modifica alle leggi regionali 8.2.2005, n. 6, art. 202, 3.3.2005, n. 23, art. 21 e 9.11.2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" è abrogata.

Art. 2

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.